

COMUNE DI CASAMASSIMA
(Provincia di Bari)

REGOLAMENTO

*per la costituzione ed
il funzionamento della
Commissione Cittadina
Pari Opportunità*

REGOLAMENTO

per la costituzione ed il funzionamento della Commissione Cittadina Pari Opportunità

Art. 1 (Istituzione)

1. In attuazione del principio di parità sancito dall'art 3. e dall'art. 51 della Costituzione italiana, dalle norme del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, dalla Legge Regionale n.7 del 21.03.07 e secondo gli artt. 45 e 72 dello Statuto Comunale, è istituita la Commissione Cittadina per le Pari Opportunità tra uomo e donna.
2. Essa è un organismo permanente, che ha il compito di attuare misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, in attuazione di "azioni positive" ai sensi delle Leggi n.164 del 22.06.1990, e n.125 del 10.04.1991 e successive.
3. Essa, inoltre, favorisce la diffusione del punto di vista femminile e tende a incentivare la presenza delle donne nei diversi livelli della vita politica ed istituzionale.
4. Essa è Organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta.

Art. 2 (Sede)

1. La Commissione ha sede presso il Comune di Casamassima.

Art. 3 (Compiti)

1. **La Commissione Pari Opportunità elabora e formula proposte finalizzate a:**
 - a) **Promuovere e svolgere indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio comunale;**
 - b) **Raccogliere e diffondere i risultati delle indagini e ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra elaborazione documentale in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari, pubblicazioni;**
 - c) **Promuovere iniziative dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità con attività di sensibilizzazione e informazione.**
 - d) **Esprimere pareri sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio Comunale, che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;**
 - e) **Favorire la partecipazione delle donne alla vita politica e alla gestione della pubblica amministrazione;**
 - f) **Incoraggiare un'adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza del Comune;**
 - g) **Sostenere la costituzione di reti di relazioni con le Associazioni, gli Organismi di Parità e i soggetti che operano a livello nazionale e comunitario per una piena affermazione della cultura della parità.**
 - h) **Sostenere ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità previste dalla normativa sulle pari opportunità.**

Art. 4
(Composizione e nomina)

1. La Commissione è istituita dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.27 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che con la medesima deliberazione designa il Presidente, il Vice Presidente e i **componenti**.
2. **Essa è composta da 3 consiglieri di maggioranza e 2 di minoranza, con prevalenza dei consiglieri di sesso femminile ove possibile, integrata da 4 rappresentanti esterni delle formazioni politiche, sociali e produttive esistenti sul territorio (art. 72 comma 3 dello Statuto Comunale), per un numero totale di 9 componenti. In ogni caso dovrà essere garantita la presenza del sesso femminile tra i 9 componenti della commissione.**
3. **La scelta dei componenti esterni al consiglio comunale –mirante in ogni caso al tendenziale equilibrio della rappresentanza di entrambi i generi- avverrà con il contributo:**
 - delle associazioni e movimenti di riconosciuta rappresentatività sul territorio comunale;
 - delle istituzioni scolastiche;
 - delle organizzazioni professionali, culturali e del volontariato, che svolgano la rispettiva attività in maniera continuativa e senza scopo di lucro.

Dette entità potranno segnalare non più di 3 candidature ciascuno, individuate fra persone in possesso di riconosciuta competenza in materia di pari opportunità, nei campi giuridico, economico, sociologico, psicopedagogico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, dell'ambiente, delle comunicazioni sociali ed in ogni ambito di intervento riconducibile alle funzioni della Commissione.

Le associazioni, movimenti o gruppi vengono invitati, con bando pubblico, a far pervenire le candidature, unitamente a copia dello Statuto dell'associazione, movimento o gruppo che segnala la candidatura, entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando. Le candidature devono, altresì, essere corredate da curricula da cui risultino le competenze possedute.
4. I componenti sono nominati dal Consiglio Comunale con voto segreto.
5. Ai componenti della Commissione è dovuto il compenso previsto per le Commissioni Consiliari.

Art. 5
(Durata)

1. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione. Il Sindaco deve promuovere le procedure per il rinnovo entro 90 giorni dal suo insediamento.
2. I componenti decadono dalla loro carica se assenti ingiustificati a tre sedute consecutive.
3. I Componenti dimissionari o decaduti sono sostituiti dal Consiglio Comunale con elezione nell'ambito delle candidature già acquisite.
4. **Gli stessi componenti decaduti sono rieleggibili per una sola volta.**
5. I Consiglieri Comunali e **gli Assessori possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto.**

Art. 6
(Presidenza della Commissione)

1. **Nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio entro 15 gg dalla elezione dei componenti, la Commissione elegge nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente. Ogni componente può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. I candidati che ottengono più voti vengono eletti Presidente e Vice Presidente. In caso di parità dei voti risulterà eletto il componente più anziano d'età.**
2. Il Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con l'esterno e, inoltre:
 - convoca e presiede le riunioni della Commissione;
 - predispose l'Ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Commissione;
 - propone alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività della Commissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento o su delega dello stesso.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal Responsabile dell'ufficio Affari Generali o da un suo sostituto.

Art. 7
(Funzionamento della Commissione)

1. La Commissione viene convocata su iniziativa del Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.
2. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno 48 ore prima di quello fissato per la riunione; nei casi d'urgenza è sufficiente l'invio almeno 24 ore prima.
3. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Comune.
4. Le riunioni della Commissione sono valide **con la presenza della maggioranza delle sue componenti.**
5. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Per il funzionamento della Commissione il Comune mette a disposizione la sede delle riunioni e tutto il materiale informativo necessario a garantire il massimo della partecipazione della commissione stessa all'attività amministrativa.
7. La Commissione è inserita nella struttura del settore Affari Generali.

Art. 8
Risorse

1. La Commissione ha una propria voce in bilancio, che corrisponde ad un fondo annuale attribuito dal bilancio comunale e che può essere incrementato da contributi di Enti, istituzioni pubbliche o private e privati cittadini, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività, previste dal presente regolamento.

Art. 9
Programma della attività e relazione annuale

1. La Commissione, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone accurata relazione sulle attività svolte e definisce il programma che intende attuare nell'anno successivo.
2. La relazione viene inviata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali ed agli Assessori.
3. Nel primo anno di attività della Commissione, per le iniziative concordate con la Giunta Comunale, si farà riferimento alla disponibilità del bilancio di previsione in corso.